



Ufficio: SINDACO
CIG:

COPIA DI

DETERMINAZIONE N. 1122 DEL 30-12-2017

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO - ANNO 2018.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

- Visto che l'art. 24 delle Modalità per l'applicazione delle tariffe emanate con D.M. 12.12.2000, come modificato dal Decreto Ministeriale del 03.12.2010, in relazione al quale l'INAIL ha dettato istruzioni con propria circolare n. 17 del 25 febbraio 2011, prevede che le aziende, le quali abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, possono presentare istanza di riduzione del tasso medio di tariffa;
- Considerato che tutti gli elementi, le notizie e le indicazioni definite a tal fine dall'INAIL devono essere forniti in apposito modello (mod. OT24);
- Considerato che il Comune di San Severino Marche necessita, a tal fine, del suddetto Servizio di *"interventi per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro"*, per l'anno 2018;
- Considerato che, visti i commi 14 e 15 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 ed essendo l'importo dell'affidamento del predetto Servizio al di sotto della soglia di € 40.000,00 è possibile procedere attraverso procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;
- Considerato che, per i motivi di cui sopra, il progetto in esame si sostanzia direttamente nella presente determinazione;
- Viste le Linee guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016;
- Ritenuto che, ai sensi dell'art. 51 D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 13, comma 2, l. n. 180/2011, nell'appalto in esame non sia possibile nè economicamente conveniente la suddivisione in lotti funzionali, in quanto il pacchetto di *"interventi per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro"* è fornito in maniera unitaria;



- Accertato che il Servizio in oggetto è fornito dalla ditta: **“SEA GRUPPO S.r.l., P.Iva IT01213360413, Via Paolo Borsellino 12/D 61032 Fano (PU)”**, che si è impegnata ad eseguirlo al prezzo di € 2.500,00 + IVA (Tot. € 3.050,00 IVA inclusa);
- Ritenuto tale prezzo congruo ed adeguato;
- Visto l’art. 1, comma 449, della L. n. 296/2006, che dà la facoltà, agli Enti locali, di utilizzare le convenzioni-quadro di cui all’art. 26 L. n. 448/1999;
- Visto che, ai sensi del comma 449 della L. n. 296/2006, le Amministrazioni Pubbliche, qualora non ricorrano alle suddette convenzioni, sono però obbligate ad utilizzare i parametri di prezzo e qualità per l’acquisto di beni e/o servizi, comparabili con quelli oggetto delle convenzioni;
- Preso atto, tuttavia, che ricorre l’obbligo di utilizzare una convenzione di cui all’art. 26 L. n. 448/1999, nei seguenti casi:
 - a) categoria di beni o servizi individuate ai sensi dell’art. 9 comma 3 D.L. n. 66/2014, convertito in L. n. 89/2014;
 - b) beni e servizi informatici, nei limiti dei beni e servizi disponibili e salvo possibilità di acquisto da altri o altri soggetti aggregatori, ai sensi dell’art. 1 comma 512 L. n. 208/2015;
 - c) seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, ai sensi dell’art. 1, comma 7 D.L. n. 95/2012;
- Dato atto che, non rientrando la presente fattispecie in nessuna delle condizioni per cui sia obbligatorio il ricorso alle convenzioni di cui all’art. 1 comma 449, L. n. 296/2006, sono rispettati, per quanto compatibili, i parametri di prezzo/qualità di cui alle suddette convenzioni;
- Visto il secondo periodo del comma 450 dell’art. 1 della L. n. 296/06, così come modificato dall’art. 1, comma 149 della L. n. 228/12;
- Considerato che la suddetta norma prevede che le Pubbliche Amministrazioni, per acquisti di beni o servizi di importo pari o superiore a 1.000,00 euro, e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), ovvero ad altri mercati elettronici, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento, per lo svolgimento delle relative procedure;
- Ritenuto, pertanto, di non dover utilizzare lo strumento del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), vista la particolare natura del Servizio, che non trova piena corrispondenza nelle suddette categorie merceologiche;
- Visto che l’operatore economico selezionato non rientra in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016;
- Verificati i requisiti di idoneità e capacità professionale;



- Visto il principio di rotazione, ai sensi dell'art. 36, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016, si ritiene necessario derogarlo alla luce della elevata professionalità ed affidabilità fornita dalla ditta in questione per l'affidamento precedente, attribuito alla medesima con determinazione n. 55 del 24/02/2015, di durata triennale, con scadenza al 31/12/2017 e in considerazione del fatto che il cambio del fornitore per la sola annualità 2018 sarebbe pregiudizievole per il monitoraggio del modello INAIL OT24;
- Dato atto che la ditta di cui trattasi fornirà le indicazioni riguardanti il conto dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche e dato atto che il DURC, disponibile agli atti ed in corso di validità, risulta regolare;
- Visto l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, avente ad oggetto *"Determinazioni a contrattare e relative procedure"*, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle Pubbliche Amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- Dato atto che per gli affidamenti, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), è consentito adottare un solo atto semplificato, in base anche alle indicazioni fornite dalle Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*;
- Dato atto che è comunque opportuno, per quanto compatibile con la natura stessa degli affidamenti diretti, indicare quanto previsto dall'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000:

In ordine al punto a):	FINE DA PERSEGUIRE:	Istanza di riduzione del tasso medio di tariffa, ai sensi dell'art. 24 delle Modalità per l'applicazione delle Tariffe emanate con D.M. 12.12.2000, come modificato dal Decreto Ministeriale del 03/12/2010, in relazione al quale l'INAIL ha dettato istruzioni con propria circolare n. 17 del 25 febbraio 2011.
In ordine al punto b):	OGGETTO DEL CONTRATTO:	Interventi per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
	FORMA DEL CONTRATTO:	Mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito



		scambio di lettere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 14 del D. Lgs. 50/2016.
	CLAUSOLE ESSENZIALI:	1.1.Individuare gli interventi da realizzare, fra quelli stabiliti dall'INAIL con Modello OT24 (considerate anche le periodiche modifiche alla tipologia di interventi ed alla loro quotazione), al fine dell'ottenimento da parte del Comune del punteggio pari a 100; 1.2.Attuare gli interventi individuati. 1.3.Redigere la documentazione ritenuta "probante" degli interventi realizzati.
In ordine al punto c):	CRITERIO DI SELEZIONE:	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016.

- Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- Rilevato che non sussiste la necessità della redazione del DUVRI;
- Ritenuto di dover provvedere in merito;
- Visto il Decreto del Sindaco, n. 76/13 del 31/10/2014, con il quale è stato attribuito l'incarico di Responsabile dell'Area Amministrativa;
- Vista la Delibera di Consiglio n. 16 del 28/02/2018, con la quale è stato approvato il Bilancio Previsionale per il triennio 2018/2020;
- Richiamata la delibera di Giunta comunale n. 67 del 03/03/2018, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione esercizi 2018/2020;

D E T E R M I N A

1. di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente disposto;



2. di affidare, per mezzo di procedura di affidamento diretto e per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), D. Lgs. n. 50/2016, il Servizio di *"interventi per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro"*.

Nome affidatario	SEA GRUPPO S.r.l.
PI e/o CF	IT01213360413
Sede	Via Paolo Borsellino 12/D 61032 FANO (PU)
Tipologia di servizio/lavoro/fornitura	Interventi per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
Clausole essenziali	1.1. Individuare gli interventi da realizzare, fra quelli stabiliti dall'INAIL con Modello OT24 (considerate anche le periodiche modifiche alla tipologia di interventi ed alla loro quotazione), al fine dell'ottenimento da parte del Comune del punteggio pari a 100; 1.2. Attuare gli interventi individuati. 1.3. Redigere la documentazione ritenuta "probante" degli interventi realizzati.
Strumento di acquisto	Fuori MEPA
Importo totale affidamento	€ 3.050,00 (IVA inclusa)
CIG	

3. di impegnare la spesa di **€ 3.050,00 (IVA inclusa) al cap. 336/00**, competenza 2018;
4. di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
5. di nominare RUP il Vice Segretario generale del Comune di San Severino Marche, Avv. Pietro Tapanelli;
6. di dare atto che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal combinato disposto degli art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. n. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, N. 102 e 183, comma 8 del T.U.E.L. (modificato dal d.lgs. n. 126/2014) che recita *"Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far*



Città di San Severino Marche

fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi";

7. di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'Art. 147-bis, comma 1 del T.U.E.L., è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua adozione, da parte del Responsabile dell'Area, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza delle relativa azione amministrativa;
8. di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'Art. 147-bis, comma 1, 2° periodo del d.lgs. n. 267/2000, è espresso dal Responsabile del servizio finanziario, mediante formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
9. di dare atto che la spesa conseguente all'impegno assunto con il presente provvedimento sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del d.lgs. n. 118/2011 e del principio contabile applicato n. 2 allegato al D.P.C.M. 28/12/2011 nell'esercizio 2018.



Città di San Severino Marche

Visti i seguenti pareri resi ai sensi dell'art. 147 *bis*, comma 1, D.Lgs. 267/2000.

Parere di regolarità tecnica del responsabile dell'Area: Favorevole

San Severino Marche, li 30-12-2017

Il Responsabile dell'Area
f.to Tapanelli Pietro

Parere di regolarità contabile del responsabile Area Finanziaria: Favorevole

San Severino Marche, li 30-12-2017

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
f.to Bonifazi Albertina

Viene assunto l'atto ai sensi dell'art. 183, comma 9 del T.U.E.L.

San Severino Marche, li 30-12-2017

Il Responsabile dell'Area
f.to

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

San Severino Marche, li 30-12-2017

Il Responsabile Area Finanziaria
f.to Bonifazi Albertina

La suesposta determinazione è divenuta esecutiva e ne viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Li, Il Funzionario

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 07-06-18 al 21-06-18 e che nessun reclamo è stato presentato contro la medesima.

Li, 22-06-18

Il Funzionario
f.to

Per copia conforme all'originale, li

Il Funzionario